

**STATUTO**  
**ESEV – CTP VITERBO – FORMAZIONE E SICUREZZA**

**Art. 1**  
**Costituzione**

Ai sensi dell'art. 36 e seguenti del Codice Civile è costituito l'“ESEV - CTP VITERBO – Formazione e Sicurezza” organismo paritetico per la formazione e la sicurezza di Viterbo e provincia“ derivante dalla fusione per incorporazione del CTP- Comitato Paritetico Territoriale per la sicurezza per l'industria edilizia ed affini della Provincia di Viterbo nel Ente Scuola per le industrie edilizie ed affini della Provincia di Viterbo – ESEV.

L'ESEV – CTP VITERBO – Formazione e Sicurezza non ha scopo di lucro.

L'Ente è lo strumento per il perseguimento dei fini istituzionali previsti dal presente statuto e dai contratti ed accordi collettivi stipulati fra ASSOCIAZIONE NAZIONALE COSTRUTTORI EDILI - A.N.C.E. – UNINDUSTRIA e le Organizzazioni Sindacali nazionali dei lavoratori di FENEAL-UIL, FILCA-CISL e FILLEA-CGIL, nonché fra la Sezione Costruttori Edili – ANCE della Provincia di Viterbo e le Organizzazioni Sindacali Provinciali dei Lavoratori FENEAL-UIL, FILCA-CISL FILLEA-CGIL nell'ambito dei contratti integrativi provinciali e dai relativi accordi collettivi.

L'ESEV – CTP VITERBO – Formazione e Sicurezza costituisce per l'edilizia l'organismo paritetico di cui all'art. 2 di cui al D.Lgs. 81/08 del 9 aprile 2008 e successive modifiche ed integrazioni.

**Art. 2**

**Partecipazione al sistema paritetico per la formazione e la sicurezza in edilizia**


L'ESEV – CTP VITERBO – Formazione e Sicurezza fa parte del sistema di categoria paritetico nazionale coordinato per la formazione dal Formedil nazionale e per la sicurezza dalla CNCPT, secondo quanto previsto dai contratti ed accordi collettivi di cui all'art. 1 del presente statuto.

**Art. 3**

**Scopi statutari**

L'ESEV - CTP VITERBO – Formazione e Sicurezza ha per fini istituzionali :

- nel campo della formazione : la promozione, l'organizzazione, l'attuazione nel proprio ambito territoriale di iniziative di orientamento e prima formazione per i giovani, iniziative di formazione continua, qualificazione, riqualificazione, specializzazione ed aggiornamento per operai, impiegati amministrativi e tecnici, quadri, professionisti, secondo le esigenze del mercato del lavoro nonché iniziative di formazione in materia di sicurezza;
- nel campo della sicurezza: lo studio di problemi generali e specifici inerenti la prevenzione degli infortuni, l'igiene del lavoro e in genere il miglioramento dell'ambiente di lavoro, nonché lo svolgimento di funzioni di supporto e consulenza alle imprese ed ai lavoratori nell'interesse di entrambi, ivi comprese, visite di consulenza tecnica ed assistenza per favorire la corretta attuazione delle norme di sicurezza, asseverazione dell'adozione ed efficace attuazione di Sistemi di gestione della Sicurezza sul Lavoro (SGSL) ai sensi della normativa vigente, servizi di supporto alle imprese ed ai lavoratori in materia di sorveglianza sanitaria. Altresì opera formulando proposte, suggerimenti e promuovendo e/o collaborando ad idonee iniziative per la più ampia diffusione di buone prassi di prevenzione e lo sviluppo di ogni azione positiva inerente la salute e la sicurezza sul lavoro;



*[Handwritten signatures]*

- all'ESEV – CTP VITERBO – Formazione e Sicurezza sono altresì attribuite le funzioni relative alla Borsa Lavoro quale strumento di facilitazione dell'incontro tra domanda ed offerta di Lavoro nell'ambito del sistema costituito a tal fine dai contratti ed accordi collettivi di cui all'art. 1 del presente Statuto.  
Per realizzare gli scopi ed i fini di cui al presente articolo l'ESEV - CTP VITERBO - Formazione e Sicurezza si avvale:
- della propria struttura tecnica;
- delle altre strutture paritetiche costituite ai sensi del vigente CCNL dell'Edilizia stipulato tra le parti sociali nazionali di cui all'art.1;
- di soggetti pubblici o privati competenti in materia.

#### **Art. 4 Sede e durata.**

L'ESEV - CTP VITERBO – Formazione e Sicurezza ha attualmente sede legale ed operativa in VITERBO, Via Alessandro Volta n. 37

Il Consiglio di Amministrazione può determinare, sulla base di esigenze organizzative, la dislocazione, purché nei limiti territoriali della provincia di Viterbo, di ulteriori sedi operative e/o amministrative per il perseguimento degli scopi di cui all'art. 3 nonché decidere il trasferimento della sede legale in altro luogo

La durata dell'Ente è indeterminata nel tempo.

#### **Art. 5 Rappresentanza legale**

La rappresentanza legale spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione.


#### **Art. 6 Entrate**

Le entrate dell'Ente sono costituite da:

- a) contributi stabiliti dai contratti e dagli accordi collettivi stipulati dalle Organizzazioni nazionali di cui all'art. 1 e nell'ambito di questi dagli accordi stipulati tra le Organizzazioni territoriali dei datori di lavoro e dei lavoratori della provincia di Viterbo, ad esse aderenti;
- b) interessi attivi sui predetti contributi e sulle somme comunque amministrate anche provenienti da titoli, fondi assicurativi, pensioni, obbligazioni e/o da ogni altro provento derivante dall'investimento dei propri fondi;
- c) sanzioni per ritardato versamento dei contributi di cui alla lettera a);
- d) somme riscosse per lasciti, donazioni, elargizioni e in genere per atti di liberalità o per qualsiasi altro titolo ordinario e straordinario riguardante la gestione dell'Ente;
- e) finanziamenti e sovvenzioni di Ministeri, Pubbliche Amministrazioni, Enti Pubblici e Privati;
- f) Entrate derivanti da eventuali prestazioni rese a terzi;
- g) Proventi da eventuali partecipazioni in società ed enti.

#### **Art. 7 Patrimonio sociale**

Il patrimonio dell'ESEV - CTP VITERBO – Formazione e Sicurezza è costituito:



- a) dai beni mobili ed immobili che per acquisti, lasciti, donazioni e per qualsiasi altro titolo vengano in proprietà dell'Ente;
- b) dagli avanzi di gestione e dalle somme destinate a formare speciali riserve di accantonamenti;
- c) dalle somme che per qualsiasi titolo, previe le eventuali autorizzazioni di Legge, sono destinate ad entrare nel patrimonio dell'Ente.

## Art. 8 Consiglio di amministrazione

### a) *Composizione*

L'Ente è retto da un Consiglio di amministrazione paritetico composto da dodici membri nominati rispettivamente:

- sei dalla Sezione Provinciale di Viterbo dell'ANCE- Unindustria;
- sei in maniera paritaria dalle OO.SS. provinciali di categoria edili ed affini della provincia aderenti alle Associazioni di cui all'art. 1.

In caso di necessità i rappresentanti del Consiglio di amministrazione sono nominati dalle rispettive Associazioni nazionali di cui all'art.1.

### b) *Durata dell'incarico*

Il Consiglio di amministrazione dura in carica due anni.

I membri del Consiglio di amministrazione possono essere riconfermati.

E', però, data facoltà agli Organismi sindacali designanti di provvedere alla loro sostituzione anche prima dello scadere del mandato.

In ogni caso decadono dalla carica i membri del Consiglio di amministrazione che, senza giustificato motivo, per tre volte consecutive non partecipano alle sedute.

I membri del Consiglio nominati in sostituzione di quelli eventualmente cessanti, per qualunque causa, prima della scadenza del Consiglio restano in carica fino a quando vi sarebbero rimasti i membri che hanno sostituito.

### c) *Gratuità delle cariche*

Il mandato dei componenti il Consiglio è a titolo gratuito.

### d) *Attribuzioni del Consiglio di amministrazione*

Il Consiglio provvede all'amministrazione ed alla gestione dell'Ente compiendo tutti gli atti necessari allo scopo.

Spettano, in particolare, al Consiglio di amministrazione i seguenti compiti:

- 1) Amministrare i contributi contrattuali finalizzati ed il patrimonio dell'Ente
- 2) Provvedere alla compilazione ed alla approvazione dei bilanci consuntivi e dei piani previsionali delle entrate e delle uscite.
- 3) Curare e promuovere l'impiego dei mezzi finanziari e delle entrate dell'Ente per il raggiungimento degli scopi di cui agli articoli del presente Statuto.
- 4) Curare ogni altro adempimento posto a carico dell'Ente dai contratti ed accordi collettivi nazionali e territoriali di cui all'art. 1.
- 5) Accordare pegni, comodati od ipoteche, mutare titoli e consentire iscrizioni, postergazioni, cancellazioni d'ogni sorta nei pubblici registri ipotecari censuari e nel G.L. del debito pubblico, con facoltà di esonerare i conservatori delle ipoteche da ogni responsabilità anche



A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke.

per la rinuncia di ipoteche legali, transigere o compromettere in arbitri o amichevoli composizioni, muovere o sostenere liti e recederne; appellare ed accettare i giuramenti, nominare procuratori speciali ed eleggere domicili, acquistare, vendere e costruire immobili.

- 6) Promuovere i provvedimenti amministrativi e giudiziari ritenuti convenienti per il buon funzionamento dell'Ente.
- 7) Stabilire su proposta del Comitato di Presidenza l'organigramma e l'organico del personale ed assumere e licenziare il personale dell'Ente.
- 8) Compiere, infine, tutti gli altri atti e assumere le iniziative che valgano a raggiungere i fini istituzionali.

#### e) *Convocazioni*

Il Consiglio di amministrazione si riunisce senz'altro una volta all'anno per l'approvazione dei bilanci consuntivi e dei piani previsionali e comunque ogni qualvolta sia richiesto dal Presidente, dal Vicepresidente o da almeno tre membri del Consiglio di Amministrazione o dal Collegio dei Sindaci Revisori.

La convocazione del Consiglio di amministrazione è fatta mediante avviso scritto da recapitarsi almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione, specificando luogo, giorno ed ora della riunione e gli argomenti all'ordine del giorno. L'avviso può essere redatto su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico) e può essere inoltrato con qualsiasi sistema di comunicazione (compreso telefax e/o Posta Elettronica).

In caso di particolare e motivata urgenza, il termine per la convocazione potrà essere ridotto a due giorni.

Alle riunioni del Consiglio di amministrazione partecipa di norma il Direttore, che può – su mandato esplicito del Presidente, svolgere le funzioni di segretario verbalizzatore.

#### h) *Deliberazioni*

Per la validità delle adunanze del Consiglio di amministrazione e delle deliberazioni relative è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti.

Ciascun membro ha diritto a un voto.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti.

Delle adunanze viene redatto verbale dal Direttore, se incaricato del Presidente o da altro consigliere eventualmente dallo stesso incaricato. Il verbale è approvato dal Consiglio di amministrazione e sottoscritto dal Presidente e dal facente funzioni di segretario.

### Art. 9

#### **Presidente, Vicepresidente e Comitato di Presidenza**

Uno dei rappresentanti nominati dall'Organizzazione dei datori di lavoro di cui all'art. 1 assume, su designazione della stessa Organizzazione, la carica di Presidente ed uno dei rappresentanti nominati dalle Organizzazioni dei lavoratori stipulanti assume, su designazione delle stesse Organizzazioni, la carica di Vicepresidente.

Spetta al Presidente di:

- a) rappresentare l'Ente di fronte a terzi e stare in giudizio;
- b) sovrintendere all'applicazione del presente Statuto, promuovere la convocazione ordinaria e straordinaria del Consiglio di amministrazione e presiederne le adunanze.

Il Presidente ha la firma sociale.

Spetta al Vicepresidente di coadiuvare il Presidente nell'esercizio delle sue funzioni.



Il Presidente ed il Vicepresidente possono delegare per iscritto le funzioni, in parte o integralmente, in caso di impedimento, ad altro membro del Consiglio di amministrazione fra quelli designati, rispettivamente, all'Associazione costruttori edili e dalle Organizzazioni dei lavoratori.

Il Presidente ed il Vicepresidente costituiscono il Comitato di Presidenza.

Il Comitato di Presidenza è delegato dal Consiglio di amministrazione a:

- a) curare l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione, seguendone l'esecuzione;
- b) intrattenere rapporti con terzi a nome dell'Ente;
- c) proporre al Consiglio di amministrazione l'organigramma e l'organico del personale, nonché eventuali modifiche degli stessi;
- d) provvedere agli atti amministrativi ed assumere deliberazioni di spesa in coerenza con i bilanci previsionali approvati e nei limiti delle singole poste di indirizzo degli stessi;
- e) predisporre il piano previsionale delle entrate e delle uscite nonché il bilancio consuntivo, da sottoporre al Consiglio di amministrazione

Il Comitato di presidenza, inoltre, gestisce sulla base degli indirizzi del Consiglio di amministrazione e nei limiti dei bilanci previsionali approvati, le risorse finanziarie dell'Ente con firma congiunta, con potere di nominare procuratori scelti tra i componenti del Consiglio di amministrazione.

Per la durata del Comitato di presidenza valgono le disposizioni previste per la durata del Consiglio di amministrazione (due anni).

#### Art. 10 Collegio dei sindaci revisori

a) *Composizione*

Il Collegio dei sindaci revisori è composto da tre membri effettivi designati rispettivamente: uno dalla Sezione Costruttori Edili ANCE-Confindustria della provincia di Viterbo, che assume la carica di Presidente; gli altri due pariteticamente dalle Organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro della provincia di Viterbo emanazioni delle Associazioni di cui all'art.1 in accordo tra loro, in qualità di membri effettivi.

I membri del Collegio sindacale designati dalle Organizzazioni territoriali competenti devono essere scelti tra gli iscritti nell'Albo dei revisori legali oppure nell'Albo dei dottori commercialisti.

Il Presidente del collegio deve essere iscritto nell'Albo dei Revisori Legali.

b) *Compensi*

Ai Sindaci effettivi è corrisposto un compenso annuo, il cui ammontare viene fissato di anno in anno dal Consiglio di amministrazione in sede di approvazione del bilancio preventivo.

c) *Durata*

I Sindaci durano in carica un biennio e possono essere riconfermati.

d) *Attribuzioni*

I Sindaci revisori esercitano le attribuzioni e hanno i doveri di cui agli artt. 2403, 2404 e 2407 e 2409 bis del Codice Civile, in quanto applicabili.

Essi devono riferire al Consiglio di amministrazione le eventuali irregolarità riscontrate durante l'esercizio delle loro mansioni.

Il Collegio dei sindaci revisori esamina i bilanci consuntivi dell'Ente per controllarne la rispondenza con i registri contabili.



Esso si riunisce ordinariamente una volta al semestre ed ogni qualvolta il Presidente del Collegio dei sindaci revisori lo ritenga opportuno ovvero quando uno dei Sindaci ne faccia richiesta.

La convocazione è fatta senza alcuna formalità di procedura.

I Sindaci revisori partecipano alle riunioni del Consiglio di amministrazione senza voto deliberativo.

### **Art. 11 Direttore**

Il Direttore, designato dalla Sezione Costruttori Edili ANCE - Unindustria della provincia di Viterbo, all'infuori del Consiglio di amministrazione, è nominato esclusivamente sulla base di criteri informati al principio della professionalità.

Il Direttore, sotto la vigilanza del Presidente e del Vicepresidente, è responsabile del funzionamento dell'Ente, svolgendo, inoltre, i compiti che gli vengono affidati dal Comitato di presidenza in attuazione delle delibere del Consiglio di amministrazione.

In particolare:

- a) predisporre, sulla base degli indirizzi del Comitato di presidenza, un piano generale dell'attività dell'Ente, curandone l'attuazione;
- b) adotta i provvedimenti disciplinari relativi al personale riferendone al Consiglio di amministrazione;
- c) cura sulla base degli indirizzi del Comitato di Presidenza i rapporti con il territorio favorendo la realizzazione delle iniziative previste dal piano generale;
- d) attiva sulla base degli indirizzi del Comitato di presidenza relazioni con Enti pubblici e privati con gli Enti paritetici nazionali e le rispettive articolazioni territoriali.

Le ulteriori attribuzioni e il trattamento economico del Direttore sono stabiliti dal Consiglio di amministrazione su proposta del Comitato di Presidenza.

### **Art. 12 Personale dell'Ente**

L'assunzione del personale dell'Ente è decisa dal Consiglio di amministrazione, su proposta del Comitato di Presidenza, sulla base di una selezione collegata esclusivamente a criteri di professionalità e competenza.

Al personale dell'Ente deve essere assicurato un trattamento conforme ai contratti di lavoro vigenti ed alle normative di Legge.

Il trattamento economico e normativo del personale dell'Ente è stabilito dal Comitato di Presidenza, comunque nell'ambito delle direttive deliberate dal Consiglio di Amministrazione.

### **Art. 13 Il segreto d'ufficio**

I membri del Consiglio di amministrazione e ogni altra persona che partecipi alle riunioni dell'Ente, nonché i tecnici ed il personale dell'Ente medesimo, sono tenuti a rispettare il segreto d'ufficio.



*[Handwritten signatures]*

## Amministrazione

L'amministrazione del patrimonio sociale e la gestione di tutti i fondi di pertinenza dell'Ente spettano al Consiglio di amministrazione.

I singoli atti amministrativi dell'Ente concernenti l'erogazione delle spese, l'incasso dei contributi il loro movimento e le relative operazioni di banca devono essere sottoscritti congiuntamente dal Presidente e dal Vicepresidente.

Gli avanzi annuali di gestione vanno impiegati esclusivamente per costituire riserve ordinarie e straordinarie, secondo modalità da determinarsi dal Consiglio di amministrazione.

In relazione alla finalità dell'Ente, non avente alcun scopo di lucro, viene fatto in particolare:

- a) divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita dell'Ente;
- b) obbligo di devolvere il patrimonio dell'Ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa ad altra organizzazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'organo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della Legge 23 dicembre 1996 n. 662.

### Art. 15 Regolamenti Interni

La gestione tecnica, amministrativa, operativa dell'ESEV - CTP VITERBO - Formazione e Sicurezza può essere disciplinata da uno o più regolamenti interni, predisposti dal Direttore su mandato del Comitato di Presidenza, ed approvati dal Consiglio di Amministrazione.

### Art. 16 Esercizi

L'esercizio finanziario dell'Ente ha decorrenza dal 1. Ottobre al 30 Settembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio il Comitato di Presidenza provvede alla compilazione del progetto di bilancio consuntivo, da approvarsi in conformità alle norme contrattuali, entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio da parte del Consiglio di Amministrazione.

Entro lo stesso termine deve essere compilato ed approvato il piano previsionale delle entrate e delle uscite per l'esercizio successivo ( bilancio preventivo).

Nella compilazione del piano previsionale delle entrate e delle uscite e del bilancio deve essere seguito lo schema unico la cui determinazione è di competenza delle Organizzazioni nazionali di cui all'art. 1.

Sia il bilancio consuntivo che il piano previsionale delle entrate e delle uscite, approvati secondo lo schema unico adottato dalle parti nazionali e accompagnati dalla relazione del Presidente e da quella del Collegio dei sindaci revisori e da quella della Società di certificazione, devono essere trasmessi entro un mese dalla loro approvazione per le verifiche di conformità e le valutazioni di merito alle Organizzazioni territoriali di cui all'art. 1, nonché agli organi di coordinamento Formedil e CNCPT

Nel periodo intercorrente tra l'inizio dell'esercizio finanziario e la data di approvazione del piano previsionale delle entrate e delle uscite relativo all'esercizio in corso, si provvede alla gestione economica finanziaria dell'Ente, in via provvisoria, sulla base del piano previsionale approvato per l'esercizio precedente.





## Liquidazione

La messa in liquidazione dell'Ente è disposta con accordo tra le Organizzazioni territoriali dei datori di lavoro e dei lavoratori di cui all'art. 1, su conforme decisione congiunta delle Organizzazioni nazionali, sentito il parere degli organismi nazionali FORMEDIL e CNCPT.

Nell'ipotesi di messa in liquidazione, le Organizzazioni territoriali di cui al comma precedente provvederanno alla nomina di uno o più liquidatori.

Le Organizzazioni territoriali predette determinano, all'atto della messa in liquidazione dell'Ente, i compiti del o dei liquidatori e successivamente ne ratificano l'operato.

## Art. 18 Modifiche dello Statuto

Le modifiche dello Statuto sono approvate dalle Organizzazioni territoriali dei datori di lavoro e dei lavoratori di cui all'art. 1, sentito il parere del Consiglio di amministrazione dell'Ente.

## Art. 19 Controversie

Qualsiasi controversia inerente l'interpretazione e l'applicazione del presente Statuto è deferita all'esame delle Organizzazioni territoriali di cui all'art. 1.

In caso di mancato accordo fra le stesse, la controversia è rimessa alle predette Organizzazioni nazionali di cui all'art. 1, che decidono in via definitiva.

